



COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Settore Gestione del Territorio

SERVIZIO AMBIENTE

piazza della Libertà, 1 - 61049 Urbania (PU)

tel. 0722313135 - fax 0722313177

p. iva 00351210414 - c.f. 82001210416

e mail: ambiente@comune.urbania.ps.it

Prot.n. **6931**
Oggetto:

lì, **13 LUG 2018**

Discarica rifiuti di "Ca Lucio".

Richiesta rispetto delle prescrizioni previste dalla delib. G.P. 312/13.

ATA RIFIUTI MARCHE NORD Pesaro-Urbino

tramite PEC: ata1.marche@pec.it


Si fa seguito precorsa corrispondenza, relativa all'oggetto, ed in particolare ns. precedenti note del:

- 27.2.2017, prot. 2134;
- 5.3.2015, prot. 2365;
- 1.8.2014, prot. 6077,

che in copia si allegano, per rinnovare richiesta di trattare e definire le misure compensative previste a beneficio di questo Comune. Quanto sopra assume carattere ancor più motivato, oltre che dalle vigenti norme Regionali di settore anche dalla recente Legge n 205 del 27.12.2017, art. 1, c.531, lettera a).

Nel confidare l'attenzione necessaria accettate con l'occasione i migliori saluti.

IL SINDACO
(CICCOLINI dr. Marco)



Allegati:

precedenti ns. note 27.2.2017, prot. 2134; 5.3.2015, prot. 2365; 1.8.2014, prot. 6077;
estratto delib. GP n 182/13;
documentazione fotografica;
estratto ortofotocarta.



COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Settore Gestione del Territorio

SERVIZIO AMBIENTE

piazza della Libertà, 1 - 61049 Urbania (PU)

tel. 0722313135 - fax 0722313177

p. iva 00351210414 - c.f. 82001210416

e mail: ambiente@comune.urbania.ps.it

Prot.n. 2134

li, 27 FEB 2017

Oggetto:

Discarica rifiuti di "Ca Lucio".

Richiesta corresponsione misure compensative per Comune di Urbania oltre che rispetto delle prescrizioni previste dalla delib. G.P. 312/13.

ATA RIFIUTI MARCHE NORD Pesaro-Urbino

tramite PEC: ata1.marche@pec.it

(c.a. Presidente Tagliolini D.)

(c.a. Direttore Gattoni S.)

Premesso che questo Comune ha posto in più occasioni la necessità di definire gli argomenti di seguito evidenziati, riguardanti la discarica rifiuti di "Ca Lucio" (vedasi al riguardo le allegate ns precedenti note dell'1.8.2014, e del 5.3.2015);

Ci preme far rilevare che il territorio di questo Comune è posto proprio a raso del limite di valle della discarica. Subiamo i peggiori inconvenienti, sia riguardo al paesaggio (la discarica è ben visibile dal versante opposto, sul quale sono presenti anche nostri operatori turistici, biologici, oltre a numerose aziende agricole) che ai rischi connessi ai possibili inquinamenti, in particolare delle acque e dell'aria. Si aggiunge che una parte della discarica ricade fin sul ns. territorio e che il terminale delle acque di scarico vi insiste in toto.

Considerato che risulta operativa l'ATA 1 Marche Nord, quale Ente di Regolazione Rifiuti;

si richiede

- 1) di definire quanto richiamato dalla delib. G.R. Marche n. 161 del 13.2.2012, ove sono previste al punto 2.1) misure compensative "...a beneficio dell'area di influenza dell'impianto, ...".

Avendone titolo e oggettive motivazioni chiediamo che tali *misure compensative* ci vengano corrisposte anche tenendo conto degli anni precorsi (almeno dalla decorrenza della delib. G.R.Marche n 161/12), stante che a tutt'oggi mai corrispoteci, malgrado si subiscano gli inconvenienti in parte sopra richiamati.

Restiamo a disposizione per quanto possa necessitare e fidiamo in celere definizione di quanto sopra richiamato.

Vogliate con l'occasione accettare i migliori saluti.

IL SINDACO
(CICCOLINI dr. Marco)

Allegati:

precedenti ns. note dell'1.8.2014, e del 5.3.2015;

estratto delib. G.R. Marche n. 161 del 13.2.2012;

documentazione fotografica;

estratto ortofotocarta.



COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Settore Gestione del Territorio

SERVIZIO AMBIENTE

piazza della Libertà, 1 - 61049 Urbania (PU)

tel. 0722313135 - fax 0722313177

p. iva 00351210414 - c.f. 82001210416

e mail: ambiente@comune.urbania.ps.it

Copia
in più

Prot.n. 0077/6-9

li. 01/08/2014

Oggetto: Ampliamento discarica rifiuti di "Ca Lucio".

Richiesta rispetto prescrizioni delib. G.P. 312/1 e corresponsione misure compensative.

MARCHEMULTISERVIZI

tramite PEC

info@pec.gruppomarchemultiservizi.it

PROVINCIA PESARO-URBINO

(c.a. Commissario GALLUZZI)

tramite PEC

provincia.pesarourbino@emarche.it

Si fa seguito alla delibera della Giunta Prov.le n. 182 dell' 1.8.2013, relativa all'oggetto, per rammentare la necessita che, giusto quanto riportato al punto IV° (pag. 42), in sede di stesura del conseguente progetto esecutivo e relativo piano finanziario si rispettino le condizioni e prescrizioni richiamate.

Si ricorda a tal riguardo la prescrizione :

- n°52 (pag. 41) ove è previsto che il gestore della discarica realizzi "...sulla base di una specifica convenzione con i Comuni di...Urbania... interventi infrastrutturali e di servizio nei pressi della stessa e/o in altre aree strategiche individuate dai...Comuni...";
- n° 53 (pag.41) ove è previsto che "...Marchemultiservizi dovrà esentare gli abitanti residenti nei pressi del sito della discarica, presenti e futuri, in un'intorno da definire con i Comuni coinvolti, dalla tariffa per il servizio di igiene urbana...".

Ci riserviamo pertanto di convenire riguardo alla prescrizione n. 52 gli interventi necessari e riguardo alla prescrizione n. 53 l'onere finanziario che dovrà esserci annualmente rimborsato.

Ci preme, con l'occasione, far rilevare che il territorio di questo Comune è posto proprio a raso del limite di valle della discarica ed è la parte che subisce i peggiori inconvenienti sia riguardo al paesaggio (ben visibile dal versante opposto sito tutto nel ns. territorio com.le, sul quale sono presenti anche operatori turistici e biologici, oltre a numerose aziende agricole) che ai rischi connessi ai possibili inquinamenti, in particolare delle acque e dell'aria, puntualizzando che il terminale di delle acque di scarico insiste in toto sul ns. territorio.

Cogliamo inoltre l'occasione per richiamare la necessità che trovi soluzione anche quanto riportato dalla delib. G.R. Marche n. 161 del 13.2.2012 ove sono previste al punto 2.1) misure compensative "...a beneficio dell'area di influenza dell'impianto, definita convenzionalmente come l'area compresa in un raggio di 2 km...".


Chiediamo che tali misure compensative ci vengano corrisposte fin dal corrente anno 2014, oltre che per gli anni precedenti (almeno dalla decorrenza della delib. G.R. Marche n 161/12) stante che a tutt'oggi mai corrispoteci malgrado si subiscano gli inconvenienti in parte sopra richiamati.

Resta comunque inteso che dette misure compensative dovranno poi essere ricomprese, a ns. avviso, nella occasione della redazione del piano finanziario in adeguamento della delib. G.P. PU n. 182/'13.

A questo riguardo chiediamo alla Provincia di verificare, in sede di recepimento del progetto esecutivo dell'ampliamento della discarica, che vengano soddisfatte non solo le richiamate prescrizioni n. 52 e 53 della sua delib. di Giunta ma anche l'inserimento di misure compensative a favore del Comune di Urbania.

Siamo disponibili ad un'incontro congiunto fra le parti che fidiamo la Provincia vorrà promuovere.

Restiamo a disposizione e confidiamo in fattiva collaborazione.

IL SINDACO
(CICCOLINI dr. Marco)




COMUNE DI URBANIA

PROVINCIA DI PESARO-URBINO

Settore Gestione del Territorio

SERVIZIO AMBIENTE

piazza della Libertà, 1 - 61049 Urbania (PU)

tel. 0722313135 - fax 0722313177

p. iva 00351210414 - c.f. 82001210416

e mail: ambiente@comune.urbania.ps.it

Prot.n. 2365

li, 5/3/2015

Oggetto: Discarica rifiuti di "Ca Lucio". Richiesta corresponsione misure compensative.

**Al Presidente dell'Assemblea Territoriale
d'Ambito (ATA) dell'ambito territoriale ottimale
ATO1-Pesaro Urbino**

c/o Provincia PESARO-URBINO

(tramite PEC: provincia.pesarourbino@emarche.it)

Si fa seguito precedenti comunicazioni intercorse al riguardo (tra cui nota del Comune di Urbania dell' 1.8.2014, prot. 6077, e nota di Marchemultiservizi spa dell' 11.8.2014, prot. 11788, che in copia alla presente si allegano) per far rilevare necessità che vs. ufficio provveda a definire quanto prima le misure compensative previste dalla delib. G.R. n. 161/2012.

Il ns. territorio comunale è quello che subisce i maggiori inconvenienti a seguito della presenza della Discarica in argomento stante che questa è posta al limite del ns. confine comunale ed in posizione sopraelevata. Ne conseguono inconvenienti sia per quanto riguarda la qualità ambientale (aria, acque superficiali soprattutto) oltre che il forte impatto negativo che subisce il paesaggio (rilevabile anche questo per gran parte dal ns territorio comunale, posto di fronte alla discarica). Sussistono pertanto tutte condizioni previste dalla citata deliberazione regionale perché siano riconosciute al ns. Comune le "indennità di compensazione ambientale".

Confidiamo che il perdurare della presenza della Discarica e la vigenza di una norma regionale che riconosce compensazioni possano essere superate quanto prima coll'assunzione delle iniziative di vs. spettanza.

Colgo l'occasione per inviare i migliori saluti.

IL SINDACO
(CICCOLINI dr. Marco)

11 AGO 2014

11788

Spett.le
Comune di Urbania

Spett.le
Provincia di Pesaro e Urbino

Spett.le
Assemblea Territoriale d'Ambito
ATO 1 – Pesaro e Urbino
C/o Provincia di Pesaro e Urbino

Spett.le
Comunità Montana Alto e Medio Metauro

Spett.le
Comune di Urbino

A mezzo rispettive Pec istituzionali

Oggetto: impianto di trattamento e smaltimento di Cà Lucio di Urbino – prescrizioni AIA n. 182/2013 e DGRM n. 161/2012 – riscontro lettera Comune di Urbania 1.8.2014.

Si riscontra la Vs. dell'1.8.2014 prot. n. 6077/6-9, che viene trasmessa all'ATA, alla Comunità Montana Alto e Medio Metauro ed al Comune di Urbino nelle rispettive qualità di Autorità di regolazione, di proprietaria dell'impianto e di Comune sede del medesimo e parte delle prescrizioni dell'AIA, per rappresentare quanto segue.

Preliminarmente si rileva che l'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2003 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti – prevede che *"il prezzo del corrispettivo per lo smaltimento in discarica deve coprire i costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto....."*; tale previsione normativa implica che i costi per eventuali misure compensative, siano essi di investimento e/o di gestione, in favore di enti locali o cittadini residenti in prossimità del sito debbono trovare copertura nel corrispettivo di smaltimento, che rappresenta a sua volta una voce di costo della tariffa del servizio del 32 comuni che attualmente conferiscono i rifiuti nell'impianto di trattamento e smaltimento in oggetto.

Con riferimento alla prescrizione n. 52 dell'AIA in oggetto, la stessa prevede la stipula di una convenzione con i Comuni di Urbino ed Urbania per interventi a carico del Gestore dell'impianto, con conseguente inammissibilità di determinazioni unilaterali da parte dei singoli Comuni. Sul punto, pertanto, la scrivente è disponibile ad aprire un tavolo di confronto con entrambi i Comuni per l'applicazione della suddetta prescrizione, fermo restando che i relativi costi saranno regolati come previsto dal citato art. 15 D.Lgs. n. 36/2003.

Per quanto riguarda la prescrizione n. 53 dell'AIA in oggetto, la stessa, come già effettuato da alcuni anni per l'impianto di trattamento e smaltimento di Cà Asprete di Tavullia, può attuarsi, nel rispetto della vigente normativa, solo nel seguente modo:

- i Comuni di Urbino e Urbania individuano le utenze da esentare e ne viene determinato il costo corrispondente annuale; lo stesso entra a far parte dei costi annuali di gestione

dell'impianto e, quindi di riflesso nei piani finanziari della tariffa di tutti i comuni che trattano e smaltiscono i rifiuti nel sito in questione;

- i Comuni di Urbino ed Urbania dovranno prevedere una specifica esenzione nel regolamento TARI, precisando che la copertura avviene con le modalità di cui al precedente alinea.

In merito alle misure compensative previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 161 del 16.1.2012, si evidenzia che la determinazione è di competenza dell'Assemblea Territoriale d'Ambito, perché così previsto dall'art. 7 comma 4 lett. m) della L.R. n. 24/2009 e successive modifiche ed integrazioni e dai punti 2.4 e 2.5 di detta delibera che così in sintesi recitano:

- "2.4 L'entità delle misure compensative deve essere determinato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito per ogni singolo impianto.....La Misura compensativa è una voce di costo delle spese generali di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani per cui il criterio al quale dovrà attenersi l'ATA e quella del maggior contenimento possibile".

- "Fino alla determinazione delle nuove misure compensative da parte dell'ATA continuano ad applicarsi quelle, comunque denominate, per l'impatto ambientale (c.d. eco-indennizzo)...." (id est Comune di Urbino sede territoriale dell'impianto).

In ragione di quanto sopra esposto la Vs. richiesta, allo stato, è infondata, perché non è stata assunta alcuna determinazione dal parte dell'ATA in merito.

Infine, si respingono con fermezza, perché totalmente insussistenti, i paventati rischi di inquinamento; l'impianto di trattamento e smaltimento in questione è realizzato e gestito nel pieno rispetto delle normative ambientali, tant'è che è in corso di rilascio la certificazione EMAS (dichiarazione ambientale già emessa dall'ente di certificazione e si è in attesa della registrazione ISPRA), che rappresenta, in ambito comunitario, il livello più alto di verifica della corretta gestione ambientale.

Auspucando che quanto sopra esposto sia sufficiente a chiarire le modalità applicative delle prescrizioni previste dall'AIA in base alle norme legislative e regolamentari vigenti nel settore, si dichiara la nostra disponibilità ad un incontro nel merito.

Cordiali saluti.

Dott. Mauro Tivirelli
Amministratore Delegato

In allegato per ATA, Comunità Montana Alto e Medio Metauro e Comune di Urbino:
- lettera Comune di Urbania dell' 1.8.2014 prot. n. 6077/6-9.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

modalità con le quali viene assicurato il ristoro di tali voci sono definite nel contratto di affidamento del servizio da parte dell'ATA.

1.4. Criteri

Le "misure compensative" dell'art. 2 comma 1, lett. g) n. 1, sono da rapportare ai benefici che derivano all'intero complesso dei Comuni dell'ATA per i minori investimenti da sostenere. Per la determinazione delle "misure compensative" per ogni singolo impianto l'ATA dovrà perciò tener conto:

- 1) del valore patrimoniale del bene affidato in comodato;
- 2) della svalutazione nel tempo del valore dell'impianto;
- 3) degli investimenti effettuati per la realizzazione dell'impianto o per l'acquisto della dotazione patrimoniale da parte dell'Ente Locale, al netto di ogni contributo comunitario, statale, regionale o provinciale a qualsiasi titolo ottenuto.

Per le scariche si deve tener conto delle volumetrie da "utilizzare" e del valore dell'investimento ad esse afferenti ricomprendendovi anche, in quota parte, le spese generali di investimento degli impianti di servizio connessi (es. l'impianto di depurazione, la pesa, le aree comuni ecc.).

1.5. Modalità di corresponsione delle misure compensative

La "misura compensativa" è una voce di costo delle spese generali di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani per cui il criterio al quale dovrà attenersi l'ATA è quella del maggior contenimento possibile.

L'ATA dovrà prevedere, oltre all'entità, i tempi e le modalità di corresponsione della "misura compensativa".

2) MISURE COMPENSATIVE – art. 2 comma 1 lett. g) n. 2 – prima proposizione

Premessa:

La "causa" delle misure compensative dell'art. 2 comma 1, lett. g) n. 2 – prima proposizione è l'impatto ambientale determinato dalla presenza di un impianto di recupero, trattamento e smaltimento.

E' una misura di compensazione per il c.d. "disagio" derivante dall'impatto sui diversi fattori di cui all'articolo 5, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 152/2006.

2.1 I soggetti beneficiari delle misure compensative

Beneficiari sono solo i Comuni interessati dall'impatto ambientale dell'impianto, anche se appartenenti ad altra ATA della Regione Marche.

Le indennità di compensazione ambientale vanno a beneficio dell'area di influenza dell'impianto, definita convenzionalmente come l'area compresa in un raggio di 2 km dal perimetro dell'impianto e a condizione che la sussistenza di un impatto ambientale sia stato riconosciuto nel relativo procedimento di V.I.A.

La determinazione delle percentuali di riparto, nei range's di seguito definiti, è stabilita da ogni ATA per ciascuna tipologia di impianto così come segue:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- 1) una quota compresa fra il 75% e l'85% a favore del Comune sede dell'impianto;
- 2) la restante quota (fra il 15% ed il 25%) tra tutti i Comuni interessati dall'impatto ambientale ed il cui confine territoriale rientri, anche in parte, entro 2 km dal limite esterno dell'impianto.

La ripartizione di tale quota è effettuata:

- a) per una percentuale fra il 40% ed il 60% in proporzione alla superficie territoriale di ogni Comune compresa nei 2 km dal perimetro esterno dell'impianto;
- b) per la restante percentuale in proporzione alla popolazione di ogni Comune che alla data dell'ultimo censimento risultava anagraficamente residente entro i 2 km. dal perimetro esterno dell'impianto.

Nel caso di ampliamento del perimetro dell'impianto il contributo compensativo va adeguato alla nuova situazione.

2.2. I beni oggetto delle misure compensative

La L.R. 24/2009 prevede misure compensative solo per gli impianti di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e assimilati.

Le misure di compensazione si applicano quindi solo per gli impianti previsti dal Piano Provinciale ovvero, da quando approvato, dal Piano Straordinario d'Ambito di cui all'art. 6 della L.R. 18/2011 e, successivamente, dal Piano d'Ambito "ordinario".

2.3 Finalità della norma

La misura compensativa della prima proposizione dell'art. 2 comma 1 lett. g) n. 2 è finalizzata a ristorare il "disagio" derivante dall'impatto ambientale per la presenza di un impianto di gestione dei rifiuti. Tale misura si differenzia da quella del n. 1 della medesima disposizione sia perché non è relazionata agli investimenti sia perché riguarda solo gli impianti e non anche le "altre dotazioni patrimoniali".

2.4 Criteri

L'entità delle misure compensative deve essere determinato dall'Assemblea Territoriale d'Ambito per ogni singolo impianto, assunto come parametro base la discarica, così come segue:

1.	discarica	1
2.	termovalorizzatore	1
3.	impianto di trattamento RU indifferenziato (biostabilizzazione-TMB, bioessicazione ecc.)	0,50
4.	trattamento FORSU e/o compostaggio	0,50
5.	trattamento frazione "secca" da RD	0,10
6.	Centro di trasferimento intercomunale	0,01

La "misura compensativa" è una voce di costo delle spese generali di gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani per cui il criterio al quale dovrà attenersi l'ATA è quella del maggior contenimento possibile.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

2.5. Modalità di corresponsione delle misure compensative

Fino alla determinazione delle nuove misure compensative da parte dell'ATA continuano ad applicarsi quelle, comunque denominate, per l'impatto ambientale (c.d. "eco-indennizzo") derivante dalla presenza di un impianto di trattamento o smaltimento rifiuti, previste dal Piano Provinciale Gestione Rifiuti e, per le discariche quelle previste nei Piani Finanziari di cui al D.Lgs. 36/2003 approvati dall'Ente competente.

La "misura compensativa" va corrisposta, su base annuale nell'entità, nei tempi e con le modalità definite dall'ATA, ai Comuni della Regione Marche beneficiari, anche se di un ATO diverso da quello di ubicazione dell'impianto.

3) MISURE COMPENSATIVE – art. 2 comma 1 lett. g) n. 2 – seconda proposizione

Premessa:

La misura compensativa in oggetto è dovuta per l'impatto derivante dall'attraversamento di aree urbane da parte dei mezzi per il trasporto di rifiuti urbani e assimilati e dei rifiuti derivati dal loro trattamento negli impianti pubblici previsti dal Piano provinciale (o, quando approvato, dal Piano Straordinario d'Ambito di cui all'art. 6 della L.R. 18/2011 e, successivamente, dai Piani d'Ambito "ordinari") e destinati alla discarica o alla termovalorizzazione.

3.1 I soggetti beneficiari delle misure compensative

I beneficiari sono i Comuni sedi degli impianti e quelli il cui Centro abitato, come definito dal Codice della Strada, si trova nel raggio di 1 km. dal perimetro dell'impianto ed è attraversato da mezzi di altri Comuni adibiti al trasporto dei rifiuti per conferirli ai seguenti impianti:

- Discarica
- Termovalorizzatore
- Impianto di trattamento RU indifferenziato (biostabilizzazione, bioessicazione, TMB ecc.)
- Trattamento frazione "secca" da RD
- Trattamento FORSU e/o compostaggio
- Centro di trasferta a servizio di più Comuni

3.2 Finalità

La ratio della norma è quella di compensare il disagio dal passaggio dei mezzi adibiti al trasporto di rifiuti. Se non si ponessero criteri territoriali di "prossimità" all'impianto di destinazione, la disposizione sarebbe vanificata dal fatto che ogni Comune diverrebbe da un lato beneficiario della misura compensativa ma dall'altro soggetto passivo per finanziarla. E' perciò ragionevole limitare il beneficio ad un territorio circoscritto. Tale è quello più prossimo agli impianti, ove cioè il traffico veicolare, proveniente dai diversi Comuni finisce per concentrarsi.

Il criterio assunto è perciò quello "di prossimità", convenzionalmente definito quello nel raggio di 1 km. dal perimetro esterno dell'impianto.

3.3 Criteri

LEGGE DI BILANCIO 2018

(Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62)

Parte I - Misure quantitative per la realizzazione degli obiettivi programmatici

531. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 27, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « Una quota parte del gettito e' destinata ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi, effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza della discarica o dell'impianto, per la realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani »; al secondo periodo le parole: « Il gettito » sono sostituite dalle seguenti: « La restante quota del gettito »;

b) al comma 30, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' le modalita' di ripartizione della quota spettante ai comuni di cui al comma 27, sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilita' asservita ».

Discariche, una quota fiscale ai comuni

Ai comuni ove sono ubicati le discariche o gli impianti di incenerimento senza recupero energetico e ai comuni limitrofi effettivamente interessati dalla presenza dell'impianto deve essere destinata una quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. La finalità è quella della realizzazione di interventi volti al miglioramento ambientale del territorio interessato, alla tutela igienico-sanitaria dei residenti, allo sviluppo di sistemi di controllo e di monitoraggio ambientale e alla gestione integrata dei rifiuti urbani.

È questa una delle novità della legge di Bilancio n. 205 del 2017, il cui art. 1, comma 531, lettera a), interviene direttamente sui commi 27 e 30 dell'art. 3 della legge n. 549 del 1995, che disciplina il tributo speciale per il deposito in discarica e in impianti di incenerimento rifiuti, imponendo alla regione di destinare una parte del gettito del tributo regionale ai comuni aventi specifiche caratteristiche e precisando che nella legge regionale devono essere stabilite le modalità di ripartizione della quota spettante ai comuni sulla base dei seguenti criteri generali: caratteristiche socio-economico-ambientali dei territori interessati, superficie dei comuni interessati, popolazione residente nell'area interessata e sistema di viabilità asservita.

Per le regioni il nuovo intervento normativo non dovrebbe creare particolari problemi, visto che in passato la norma statale prevedeva che una quota del 10% del tributo fosse riservata alle province. Poi, l'ondata di norme pronte a spazzare dal campo tributario ogni riferimento alle province ha fatto piazza pulita anche di questa disposizione e dal 2016 il comma 27, del citato art. 3, ha previsto che l'intero gettito del tributo affluisse in un apposito fondo del-

la Regione. Dal 2018, invece, si cambia di nuovo registro e, a parte la quota del gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti destinata ai suddetti comuni, la restante quota del gettito del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

La soluzione adottata dal legislatore appare alquanto apprezzabile perché garantisce l'ampia autonomia della regione in ordine alla quota da destinare ai comuni e al tempo stesso impedisce il ricorso a norme regionali con le quali si impongono al gestore degli impianti di smaltimento dei rifiuti indennizzi o contributi a favore di comuni sul cui territorio sono situati questi sono situati. Simili disposizioni che sono già state sottoposte al vaglio della Corte costituzionale che con sentenza n. 58 del 2015, ha dichiarato illegittima una norma regionale con la quale veniva istituito un analogo contributo che, essendo ritenuto di natura tributaria, violava la potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» - al quale è riconducibile la disciplina dei rifiuti - e non preserva il bene giuridico «ambiente» dai possibili effetti distorsivi derivanti dal vincolo imposto in modo differenziato dalla regione.

Franca Faccini

—© Riproduzione riservata—





Deliberazione N. 182 / 2013

Estratto dal verbale delle deliberazioni di Giunta

OGGETTO: PROCEDIMENTO COORDINATO DI V.I.A. - A.I.A. - DITTA MARCHE MULTISERVIZI S.P.A. -
PROGETTO: "AMPLIAMENTO DELL'IMPIANTO DI DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CA'
LUCIO PER LA RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA E IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEL SITO" IN
LOCALITA' CA' LUCIO, COMUNE DI URBINO. GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITA'
AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART.16 DEL D.LGS. N. 152/06 E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE
INTEGRATA AMBIENTALE AI SENSI DEGLI ARTT. 29-NONIES E 213 DEL D.LGS. N. 152/06

L'anno **duemilatredici** il giorno **uno** del mese di **Agosto** alle ore **11:00** presso il Rifugio la Cupa delle Cotaline sul Monte Catria.

A seguito di avvisi, si è riunita la Giunta Provinciale nelle persone dei Signori:

RICCI MATTEO	Presidente	Presente
ROSSI DAVIDE	Vice Presidente	Presente
CIARONI DANIELA	Assessore	Presente
GALUZZI MASSIMO	Assessore	Presente
MINARDI RENATO CLAUDIO	Assessore	Presente
PAPI DOMENICO	Assessore	Presente
PORTO TARCISIO	Assessore	Assente
SERI MASSIMO	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Generale **BENINI RITA**.

Riconosciuta legale l'adunanza il Sig. **RICCI MATTEO**, assunta la Presidenza, invita i Membri della Giunta stessa a prendere in trattazione i seguenti oggetti:

(OMISSIS)

per verificazione
~~vedi pag. 33-34~~
u n 91 - n° 52-53

41. il materiale di scavo, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 01/12/1997 n. 71 – Norme per la disciplina delle attività estrattive – e dell'art. 13 delle N.T.A. del P.P.A.E., come da progetto, dovrà essere reimpiegato in loco per la realizzazione delle berme o, se in esubero, conferito ad apposita discarica autorizzata o depositato in aree idonee indicate in un apposito elenco dall'Amministrazione Provinciale;
42. prima dell'esecuzione dei lavori si dovrà provvedere allo scoticamento del terreno agrario superficiale che dovrà poi essere correttamente conservato e reimpiegato nell'ambito degli interventi di mitigazione ambientale (barriere verdi, vivaio dove mettere a dimora le essenze arbustive ed arboree da impiegare per la riqualificazione dell'area ecc.);
43. si ricorda che tutti gli interventi previsti su corsi d'acqua demaniali, compresi gli scarichi, sono soggetti a preventiva autorizzazione, ai sensi del R.D. 523/1904, di competenza del Servizio 11 dell'A.P.;
44. l'intervento di prevista riduzione di superficie boscata a carico di un bosco della superficie di mq 7000 e di abbattimento delle piante protette presenti in sito, andrà autorizzato e compensato ai sensi di legge;
45. tutto il fondo della nuova discarica comprese le porzioni in elevazione o appoggiate sui lotti IA e IR andrà isolato con un adeguato sistema di impermeabilizzazione;
46. gli interventi di piantumazione e di sistemazione del verde andranno esplicitati su apposita planimetria in scala adeguata estendendoli anche all'aerea degli impianti e concordando le soluzioni progettuali con il Comune di Urbino; copia del suddetto progetto andrà trasmessa alla scrivente A.P.;
47. gli interventi di piantumazione perimetrale andranno realizzati prima o comunque nella fase iniziale della attività di coltivazione, al fine di rendere quanto più efficace la mitigazione prevista. Si suggerisce inoltre di adottare in luogo dei filari monospecifici, alberature di specie miste autoctone in modo da garantire un maggior effetto di naturalità;
48. la ditta dovrà inoltre impegnarsi ad effettuare tutte le cure colturali della vegetazione da impiantare provvedendo in particolare:
- alla sostituzione delle eventuali fallanze;
 - alla periodica rincalzatura delle radici;
 - alle irrigazioni di soccorso in caso di prolungata siccità;
 - alle integrazioni con ulteriori idrosemine nelle zone ove l'inerbimento dovesse risultare carente;
 - al taglio a raso dopo il quinto anno di impianto delle piante dei filari esterni, per favorire l'emissione di polloni.
49. l'impegno a realizzare le opere sopra descritte dovrà concretizzarsi mediante specifica convenzione da stilare con il Comune di Urbino;
50. l'avvio della terza fase di coltivazione andrà preceduta da una verifica sull'andamento della produzione di rifiuti all'interno del bacino di conferimento nonché da una valutazione circa la conformità a nuovi piani e programmi settoriali nel frattempo eventualmente emanati, dandone comunicazione alla scrivente amministrazione; la suddetta verifica andrà prodotta almeno un anno prima dell'avvio della terza fase di coltivazione consentendo così all'A.P. di provvedere ad un ponderato riscontro delle motivazioni addotte dall'Ente Gestore nel contesto degli eventuali mutati scenari legislativi e di pianificazione;
51. la Ditta dovrà predisporre ed implementare un Piano di monitoraggio specifico per la raccolta dei rifiuti RSU e assimilabili riguardante almeno l'Ambito territoriale interessato, pubblicandone on-line i risultati sul sito dell'azienda;
52. sulla base di una specifica convenzione con i Comuni di Urbino e Urbana la Ditta dovrà impegnarsi a provvedere alla manutenzione della viabilità di accesso e di servizio al sito di discarica nonché a realizzare interventi infrastrutturali e di servizio nei pressi della stessa e/o in altre aree strategiche individuate dai due Comuni;
53. Marche Multiservizi dovrà esentare gli abitanti residenti nei pressi del sito della discarica, presenti e futuri, in un intorno da definire con i Comuni coinvolti, dalla tariffa per il servizio di igiene urbana a partire dall'inizio della nuova attività di coltivazione e perdurare quanto meno per tutto il periodo di attività della discarica e per quello successivo di gestione post-operativa;
54. in accordo con la società che gestisce l'impianto a biogas (la Sogliano Ambiente S.p.A.) la Ditta dovrà impegnarsi, qualora l'impianto di cogenerazione e la torcia esistenti non risultassero più sufficienti a smaltire tutto il biogas estratto, a potenziare la struttura esistente anche mediante la realizzazione di una seconda torcia di combustione o sostituzione di quella esistente in modo che il complesso sia in grado di bruciare tutta la portata captabile dall'intera discarica (esistente più ampliamento);
55. andranno osservate tutte le misure di mitigazione previste dal SIA, sinteticamente descritte e richiamate nei precedenti paragrafi.


Si propone inoltre di rilasciare la prescritta Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'Art. 146 del D. L.Gs 42/04 confermando le valutazioni formulate nel paragrafo relativo alla componente paesaggio della presente relazione istruttoria e ribadendo l'adozione delle misure di mitigazione ivi delineate e di rilasciare Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi degli artt. 29-nonies e 213 D.Lgs 152/2006 alle condizioni e prescrizioni imposte nel parere istruttorio prot. n. 59179/2013 del Servizio 13 Ambiente, Agricoltura, Energia e Sviluppo Fonti rinnovabili e Pianificazione ambientale".

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. ex D.Lgs. n. 267/2000, che si allega.



Comune di Urbania (Provincia di Pesaro E Urbino)

DISCARICA




CONFINI

Sistema Informativo Territoriale

-  Ortofoto AGEA 2013
-  Fogli Catastali
-  Particelle
-  Strade Catastali
-  Confine Comunale
-  Fabbricati
-  Acque Catastali
-  Testi Catastali

Scala 1:5000

Data: 25/2/2016



PISCARRICA
CALVELO

VRBINO
VRBANIA